



Comune di Mussomeli (Provincia di Caltanissetta)

-----*-----

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA N. 71

DEL 20/11/2012

Oggetto: Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

IL SINDACO

PREMESSO

che il commercio ambulante in Sicilia può essere effettuato secondo le norme dettate dalla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni:

- Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente degli stessi soggetti durante tutta la settimana;
- Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana;
- Su qualsiasi area purchè in forma itinerante;

che la normativa igienico-sanitaria relativa al commercio su aree pubbliche, di cui alle ordinanze del Ministro della salute 3/04/2002 e del Reg. CE n°. 852/2004 – n°. 853/2004 dispone che l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche;

PRESO ATTO che le aree pubbliche per l'esercizio del commercio di cui al punto a) delle superiori premesse è stato previsto con deliberazioni consiliari e del Commissario Straordinario istituendo posteggi nel territorio comunale al di fuori delle aree mercatali da dare in concessione a terzi;

PRESO ATTO che il commercio di cui al punto b) delle superiori premesse ha luogo, una volta la settimana e di regola nella giornata di martedì, nel mercato nell'area di Piazzale Mongibello, individuata del con delibera Commissario Straordinario n°. 27 del 06/06/1997;

CONSIDERATO, in particolare, che l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante svolto in prossimità di importanti vie d'accesso al centro della città, genera notevoli difficoltà al traffico veicolare, dal momento che il concentrazione di persone e veicoli correlato allo svolgimento delle operazioni di vendita determina lunghi incolonnamenti ed intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'intera rete viaria delle zone interessate e sensibili disagi per quanti nelle stesse vivono o lavorano;

CONSIDERATO, altresì, che in dipendenza di quanto sopra, si rende necessario eliminare le condizioni di criticità del traffico che si determinano nelle arterie viarie più avanti individuate, riducendo al minimo il rischio di sinistri ed incidenti stradali con conseguente pericolo per l'incolumità delle persone;

SENTITO il Comando dei Vigili Urbani sulle condizioni della viabilità, il quale evidenzia la possibilità di interdire e/o limitare il commercio su talune aree pubbliche;

RITENUTA la necessità di imporre adeguate limitazioni e divieti all'esercizio del commercio in forma ambulante svolto in modo itinerante al fine di ripristinare e/o contenere gli inconvenienti prima descritti;

VISTO l'art. 8, commi 1 e 3, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 il quale dispone:
Art.8 – Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

- L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco;
- L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

RITENUTO che le ragioni sopra indicate costituiscano motivi di viabilità e di interesse pubblico richiedendo un immediato intervento che ne giustifica e legittima, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, della L.r. n.18/1995, le limitazioni e i divieti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che con la presente ordinanza si adottano;

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998, n°. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio"

VISTE le leggi regionali 1 marzo 1995, n. 18, n°. 2/1996 e n°. 28/1999;

VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

VISTO l' O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante "norme sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991;

VISTA la L.R. 03/12/1991 n°. 44, così come modificata dalla L.R. n°. 23 del 05/07/1997;

VISTA la L.R. n°. 30 del 23/12/2000;

ORDINA

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, in qualunque modo esercitato, è soggetto alle norme che tutelano le

esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministro della salute con ordinanza 3/04/2002 e Reg. CE n°. 852/2004 – n°. 853/2004.

Qualora l'attività di cui sopra sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministro della Sanità e dai Regolamenti CE sopracitati.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se garantito il funzionamento autonomo dell'attrezzatura di prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso dei veicoli aventi le caratteristiche di cui ai citati Regolamenti CE ed ordinanza ministeriale.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggi è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui ai citati Regolamenti CE ed ordinanza ministeriale.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche di cui sopra e secondo i criteri previsti con i citati Regolamenti CE ed ordinanza ministeriale.

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree a detto posteggio contigue. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e nonché il commercio dei prodotti agricoli in forma itinerante, può essere svolto con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste al contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra, bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, e comunque, in conformità a quanto stabilito dalla Regione Sicilia, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 200 metri e con divieto di ritornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata, giustamente art. 9 del vigente Regolamento Comunale per la distribuzione e razionalizzazione degli spazi da destinare a commercio su aree pubbliche.

4. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a **50 metri**.

5. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è interamente vietato nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, o aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e nelle seguenti vie e piazze:

- **Viale Peppe Sorce (tratto compreso tra la Via Garibaldi e la Via Palermo);**
- **Via Palermo;**
- **Via Mad. del Riparo (tratto compreso tra il Viale P. Sorce e la Via E. Mattei);**
- **Via Caltanissetta;**
- **Piazza Caltanissetta;**
- **Piazza della Repubblica;**
- **Via Mad. di Fatima (tratto compreso tra la Via Palermo e la Via Dalmazia);**
- **Piazza Umberto I°;**
- **Piazza Roma;**

Non può essere consentito in nessun caso la forma di commercio ambulante itinerante nel raggio di (30) trenta